

**E' ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE CHE ABBI A REAGITO CON PAROLE OFFENSIVE ALLE INGIURIE RIVOLTEGLI DA UN DIRIGENTE** – *Si deve tener conto della provocazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 12438 del 25 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. Monaci).*

Domenico C., dipendente della s.r.l Tekno Progetti, è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di avere rivolto parole ingiuriose a un dirigente dell'azienda. Egli si è difeso sostenendo di avere reagito ad insulti rivoltigli dal dirigente. L'azienda lo ha licenziato. Nel giudizio che ne è seguito il Pretore di Cassino ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condannando l'azienda al risarcimento del danno. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma che ha motivato la sua decisione rilevando che il lavoratore, prima di pronunciare parole offensive nei confronti del dirigente, era stato da questo ingiuriato con un'espressione lesiva della sua dignità e della sua personalità morale; questa circostanza – ha osservato la Corte di Roma – era sufficiente ad escludere la gravità della condotta del lavoratore e la sua sanzionabilità con il licenziamento. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12438 del 25 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. Monaci) ha rigettato il ricorso. Un comportamento altrimenti sanzionabile anche con il licenziamento – ha affermato la Corte – non è più tale quando costituisce una reazione ad un comportamento provocatorio di un altro soggetto.